

DELIBERA N. 129/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI FONTANIVA (PD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE
DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 maggio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 24 aprile 2024 (prot. n. 117450) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fontaniva (PD) con la nota n. 5530 del 17 aprile 2024, con la quale il Comitato ha richiesto al Sindaco del Comune di Fontaniva (PD) di fornire le proprie controdeduzioni a quanto segnalato dai Capigruppo consiliari Dott. Igor Rodeghiero e Cav. Dott. Marcello Mezzasalma del Comune di Fontaniva (PD); in particolare, i segnalanti riferivano essere stata svolta dal Comune di



Fontaniva (PD) attività di comunicazione istituzionale, in violazione della norma, attraverso l'organizzazione di tre incontri programmati con rappresentanti dell'Amministrazione comunale, uno dei quali promosso con la diffusione di locandina recante il logo del Comune;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 17 aprile 2024 sopra citata e la risposta dell'Amministrazione comunale del 18 aprile 2024 con la quale il Sindaco di Fontaniva dichiara che due degli incontri segnalati non erano riconducibili ad attività dell'Amministrazione comunale e solo uno, previsto e divulgato antecedentemente all'inizio della campagna, è stato poi annullato con rimozione delle relative locandine in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di convocazione dei comizi;

PRESO ATTO che il Comune di Fontaniva (PD) ha comunicato di aver rimosso le locandine a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di convocazione dei comizi;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo,*

conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale";

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento"*;

PRESA VISIONE della locandina relativa all'evento oggetto di segnalazione che reca la rappresentazione grafica dello stemma del Comune di Fontaniva (PD);

CONSIDERATO che, come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità, l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

CONSIDERATO che - come da chiarimenti forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sin dal 2011, ribaditi anche in occasione di successive tornate elettorali - nei casi in cui il divieto di comunicazione istituzionale può essere eccezionalmente derogato, il prescritto requisito dell'impersonalità può ritenersi efficacemente soddisfatto solo se i contenuti informativi vengono diffusi con eventualmente il solo emblema della Repubblica italiana, senza ulteriori indicazioni di alcuna Amministrazione e con il riferimento del sito (o dei siti) internet ove trovare le informazioni sull'evento oggetto di promozione;

RITENUTO che la diffusione delle locandine cui si riferisce la segnalazione, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 in violazione del divieto recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per la mancanza dei requisiti di impersonalità e indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente;

RITENUTO che la rimozione di dette locandine da parte del Comune di Fontaniva (PD) configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per l'intervenuto adeguamento spontaneo;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Fontaniva (PD), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2024

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba